

PARTI RINVIATE ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTE E ALIQUOTE AI CODICI DI TRIBUTI ed RELATIVI IMPORTI
3	5748	21/12/2020	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 0,00	T6D20L005748000DD codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	
			TOTALE	0,00	

IMPORTO VERSATO **ESENTE** TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO
T6D

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dal
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUANDO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI **TREVISO** Foglio N. 1 / di 1 N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE **9,4,1|2,6,7|2,0|2,6,0** DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO **1,4|1,2|2,0,2,0** DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO

MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 117/2017

ADEMPIMENTO

☒ F6D ☐ Pro ☐ Ces ☐ F6a ☐ SI

QUANDO E SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

R. ORD. CODICE FISCALE **01 9,4,1|2,6,7|2,0|2,6,0** COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE **VENETO FOTOGRAFIA APS**

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE **31057 SILEA** PROVINCIA **T, V** VIA O PIAZZA **VIA TRIESTE** N. CIVICO **11**

R. ORD. CODICE FISCALE _____ COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE _____ PROVINCIA _____ VIA O PIAZZA _____ N. CIVICO _____

R. ORD. CODICE FISCALE _____ COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE _____ PROVINCIA _____ VIA O PIAZZA _____ N. CIVICO _____

R. ORD. CODICE FISCALE _____ COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE _____ PROVINCIA _____ VIA O PIAZZA _____ N. CIVICO _____

R. ORD. CODICE FISCALE _____ COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE _____ PROVINCIA _____ VIA O PIAZZA _____ N. CIVICO _____

R. ORD. CODICE FISCALE _____ COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

NOME _____ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA _____ SESSO _____

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE _____ PROVINCIA _____ VIA O PIAZZA _____ N. CIVICO _____

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 4 1 2 6 7 2 0 2 6 0	DATA DI STIPULA/ADDEMPIMENTO 14/12/2020	N. DI REPERTORIO
TIPOLOGIA DELL'ATTO MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 117/2017			Foglio N. / di tot. 1/1

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO				VALORE		DANTI CAUSA (es. proprietà)		AVENTI CAUSA (es. usufrutto)	
NORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)					
	100								

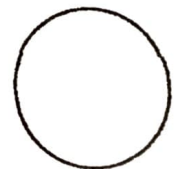
TOTALE VALORE

- (1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI

NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO
NORD	CODICE COMUNE	TAU	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO

Spazio notarile o timbro dell'ufficio
cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del richiedente la registrazione

[Handwritten signature]

[illegible]

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE VENETOFOTOGRAFIA

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 21:00 su piattaforma Zoom si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione VENETOFOTOGRAFIA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Manuela Gennburg e quale Verbalizzante Milena Cescatti.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

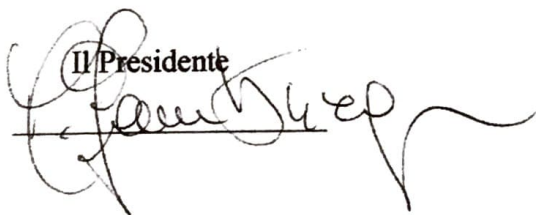
Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

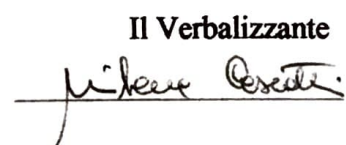
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:34 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Verbalizzante


AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO di TREVISO

21 DIC. 2020

Reg.to il al N° *SF 48* Priv. S.3^a

Esatti € *2222*

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



L'ASSISTENTE TRIBUTARIO

M. Casadoro



VENETOFOTOGRAFIA A.P.S.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e Sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "VENETOFOTOGRAFIA", diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato "VENETOFOTOGRAFIA A.P.S." c.f. 94126720260. Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dal momento in cui l'associazione sarà iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede a Silea (Treviso), Via Trieste, 11 – cap. 31057, l'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, ma andrà comunicata agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, proposto dall'Organo di amministrazione.

Resta di competenza esclusiva dell'Assemblea l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro.

VENETOFOTOGRAFIA A.P.S.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e Sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "VENETOFOTOGRAFIA", diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato "VENETOFOTOGRAFIA A.P.S." c.f. 94126720260. Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dal momento in cui l'associazione sarà iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede a Silea (Treviso), Via Trieste, 11 – cap. 31057, l'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, ma andrà comunicata agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, proposto dall'Organo di amministrazione.

Resta di competenza esclusiva dell'Assemblea l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, essa mira a costituire luoghi di incontro sociale, ricreativo e culturale, per promuovere e favorire lo sviluppo di luoghi ed attività di svago, relax, relazione e comunicazione fra le persone, e si pone anche come veicolo di scambi culturali e sociali per la valorizzazione del tempo libero.

L'Associazione non deve avere nessuna connotazione partitica pur nel rispetto del pluralismo, della libertà di razza, di religione e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la sua vera funzione sociale, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

L'Associazione svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

tramite le seguenti azioni:

- l'Associazione in particolare potrà sviluppare iniziative di promozione e partecipazione di iniziative del mondo della fotografia e della cinematografia, avvenimenti culturali di attività teatrale e musicale, promozione e sviluppo di attività ricreative, assistenziali, formative, turistiche e culturali in genere, anche mediante l'uso di strutture esterne e visite guidate a luoghi;
- promozione di attività hobbistica, artigianale, artistica, anche con l'istituzione di premi, ecc.;
- promozione e gestione di iniziative e corsi per la formazione e l'aggiornamento dei soci.
- l'Associazione potrà ricreare momenti di confronto esterni con altri enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una promozione e programmazione delle attività del tempo libero e dei servizi sociali, culturali e istituzionali ad ogni livello.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono in modo espresso gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, che presentano richiesta scritta. Spetta

all'Organo di amministrazione deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'assemblea alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Organo di amministrazione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire delle benemerenze.

Il socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale non potrà partecipare all'attività dell'Associazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di amministrazione ed ha effetto immediato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni e, comunque, all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (eventuale);
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale);

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai relativi componenti spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto, in numero dispari, da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo di amministrazione, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'Organo di amministrazione che li ha cooptati.

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- nella prima seduta dopo le elezioni, nomina, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- elabora il bilancio di esercizio e quello di previsione (e l'eventuale bilancio sociale), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina la quota associativa annuale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione potrà affidare incarichi o compiti specifici agli associati o a terzi, stabilendo eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

È in sua facoltà proporre regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea e modificati su richiesta della stessa.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'Assemblea l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, è comunque rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17

(Organo di controllo) (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti) (eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al presidente, inviata a mezzo raccomandata A.R. o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 20

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi pubblici e privati;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni Immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

I bilanci sono predisposti dall'Organo di amministrazione e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Foro competente)

Per ogni controversia legale, che non sia stata previamente definita dall'assemblea dei Soci, è competente il Foro del luogo in cui ha sede "VENETOFOTOGRAFIA A.P.S."

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 14. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.